



CITTÀ DI PONTECORVO

DELIBERA DI CONSIGLIO

COPIA

N°. 14

Del 29/03/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTINOVE**
del mese di **MARZO** alle ore **9,30**

Alla adunanza **ordinaria** di prima convocazione - **seduta pubblica**, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
ROTONDO ANSELMO	x		NATONI GUIDO	x	
ROTONDO MOIRA		x	ROMANO GIAMPIERO	x	
BELLI NADIA	x		TANZI GABRIELE	x	
CARNEVALE FERNANDO	x		GERARDI FRANCESCA	x	
DI SCHIAVI IORIO NATASCIA		x	FOLCARELLI MASSIMILIANO ROCCO		x
SATINI ARMANDO	x		PALIOTTA ANNALISA		x
RUSCITO MARTINA	x		TRIBINI ANGELA	x	
NARDUCCI GIANLUCA	x		RENZI PAOLO	x	
			SARDELLI ANNARITA	x	
				13	4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Presidente del Consiglio Consigliere Dott. Giampiero Romano** e alle ore **10,20** concluso l'appello, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. **8** dell'ordine del giorno.

Assiste il Segretario Generale **Dott. Michele Pagliuca**, il quale provvede alla redazione del presente verbale coadiuvato nelle funzioni dal Vice Segretario **Dr. Umberto Grossi**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Carnevale;

Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto corredata del prescritto parere previsto dall'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000e del parere del Revisore del Conto, conservata agli atti del fascicolo della presente deliberazione.

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale

Premesso che:

- l'art. 6 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con legge n. 136 del 2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 marzo 2019 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018;

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del DL n. 119 del 2018;
- per importi superiori a mille euro è prevista una rateizzazione dei pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

Visto lo schema di Regolamento allegato;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti vigenti, il D.lgs. n.267/2000, il D.L.119/2018 conv. in L. n.136/2018;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione palese, resa per alzata di mano,

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9

**CONSIGLIERI ASTENUTI N. 3 (Tribini, Renzi, Sardelli che si dichiarano “assenti”
pur rimanendo in aula al loro posto)**

VOTI favorevoli N. 9

VOTI contrari N. 0

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, così come emendato all'art. 7., prevedendo l'entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Concessionaria della riscossione TRE ESSE srl;

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione palese, resa per alzata di mano,

Con votazione palese, resa per alzata di mano,

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9

**CONSIGLIERI ASTENUTI N. 3 (Tribini, Renzi, Sardelli che si dichiarano “assenti”
pur rimanendo in aula al loro posto)**

VOTI favorevoli N. 9

VOTI contrari N. 0

DELIBERA

di dichiarare la immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.,

RegolamentoPacefiscale.doc

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO 2019 SEDUTA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

In prosieguo di seduta, sono presenti n.13 consiglieri e assenti n.4 (Paliotta, Rotondo M., Folcarelli e Di Schiavio).

Punto 8) OdG – REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Illustra l'Assessore al Bilancio Carnevale con riferimento al decreto legge n. 119 del 2018 sulla c.d. "pace fiscale", che ha disciplinato la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, con l'articolo 6, il cui comma 16 estende l'istituto anche ai Comuni, per cui il Comune può stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni di cui a tale articolo alle controversie dinanzi alla Giustizia tributaria; precisa che si tratta solo delle liti pendenti per avvisi di accertamento opposti e non di rottamazione delle cartelle; evidenzia la tardività della Nota della TRE ESSE e che si tratta di comunicazione "destituita da ogni fondamento, che fa riferimento anche a posizioni che non rientrano perché non riguardano avvisi di accertamento"; fa riferimento alla Nota dell'IFEL in materia e definisce "folle" la comunicazione della TRE ESSE; richiama il parere favorevole del Revisore dei conti, che invita al successivo monitoraggio; evidenzia che si tratta di una previsione e di una possibilità per i cittadini, si verificherà la risposta dei cittadini rispetto "alle pretese ingiustizie rispetto alle sanzioni".

Interviene il Consigliere Renzi che afferma che "fa sorridere" perché in passato le sue proposte di rottamazione e baratto amministrativo sono state respinte, mentre il Regolamento richiede un'attenzione particolare; afferma che l'Assessore definisce tardiva la nota del "gestore del servizio", mentre "omette" la questione del nuovo parere della Responsabile del Servizio Finanziario; chiede maggiore trasparenza; cita l'importo elevato indicato nel parere contrario e chiede di accedere agli atti per verificare chi siano i cittadini che si avvantaggerebbero della definizione agevolata; chiede perché la Nota della TRE ESSE non è stata comunicata al Revisore dei Conti e afferma che in questo modo il Revisore "non ha rilasciato il parere"; invita a rinviare l'argomento per tornare sulla questione dopo il bilancio ed il rendiconto; afferma che la Ragioneria segnala oltre un milione di euro di mancate entrate in bilancio con conseguenti squilibri finanziari; ricorda gli immobili invenduti con il relativo disavanzo di 200000 euro; afferma che la deliberazione sarà annullata.

Replica l'Assessore Carnevale che si tratta di applicare una norma di legge, richiama le indicazioni dell'IFEL e chiede formalmente spiegazioni sulla tardività della Nota della TRE ESSE nonostante il dato fosse stato richiesto da tempo; afferma che vuole capire a quali liti tributarie si riferisce la TRE ESSE con la nota protocollata; afferma che la norma è astratta e non fa riferimento a cittadini in particolare.

Interviene il Sindaco per evidenziare che "anomala" è la nota della TRE ESSE e la "cosa grave" è negli ultimi tre righe con l'evidenziazione delle perdite che subirebbe la TRE ESSE.

Interviene la Consigliera Gerardi che afferma di conoscere bene la normativa e di aver contribuito a scriverla in Commissione alla Camera; e riferisce del valore effettivo dell'agevolazione per chi si è trovato in difficoltà e non ha potuto pagare i debiti verso il Fisco; da' lettura del documento TRE ESSE e di uno stralcio dei lavori della Commissione parlamentare Finanze.

Replica l'Assessore Carnevale affermando che Gerardi si riferisce ad una norma diversa e che il regolamento comunale non riguarda la rottamazione.

Replica Gerardi che afferma che si tratta della rottamazione ter; vuole accedere agli atti per capire chi non ha mai pagato e prega di mettere questa sua richiesta agli atti.

Replica il Sindaco affermando che la rottamazione ter è altra cosa.

Insiste la Consigliera Gerardi che definisce la seduta "una barzioletta" ed invita "a studiare la Giurisprudenza e non fare libera interpretazione delle norme" (alle ore 13,50 si allontana chiedendo al Segretario di evidenziare "per impegni istituzionali") – Presenti n.12 Consiglieri.

Interviene l'Assessore Carnevale che richiama l'esatto perimetro dell'art.6 comma 16 della normativa, che non riguarda tutte le possibili controversie fiscali ma solo una minima parte; afferma che è possibile incassare somme

liquide a fronte di situazioni pendenti ed entrate ad oggi ancora aleatorie e non certe; nuovamente fa riferimento alle indicazioni dell'IFEL.

Il Presidente invita il pubblico ad astenersi da manifestazioni pro o contro durante il dibattito.

Interviene nuovamente il Consigliere Renzi per affermare che un "regolamento del genere" sarà comunque annullato; invita a ritirarlo per discuterlo tra tutte le forze politiche e segnala che il Revisore ha dato un parere favorevole precedente al deposito degli ultimi documenti; evidenzia la richiesta risarcitoria della TRE ESSE; fa riferimento all'etica; afferma *"avete dato voi l'appalto per altri tre anni"*.

Interviene l'Assessore Satini che chiede di valutare la bontà dello strumento offerto con il regolamento e evidenzia che se si vuole dare questa possibilità ai cittadini si deve necessariamente approvare entro il 31 marzo 2019; chiede il parere del Segretario generale il quale afferma l'opportunità di procedere all'approvazione, fatti salvi successivi approfondimenti e verifiche contabili ed al limite anche la revoca dello stesso ove sussista realmente quanto indicato dalla TRE ESSE.

L'Assessore Satini chiede quindi di procedere.

Il Consigliere Renzi invita a ritirare il punto perché il regolamento sarà annullato e "si fa il male dei cittadini".

L'Assessore Satini propone di approvare il Regolamento, modificando le ultime previsioni per sospenderne temporaneamente l'entrata in vigore.

L'Assessore Carnevale afferma che si tratta di *"importi folli"* e che il parere *"non è documentato"*.

Replica il Consigliere Renzi dicendo che *"questi ragionamenti dovete farli ai funzionari"* ed il regolamento *"parte con una pietra tombale"*; chiede le dimissioni dell'Assessore Carnevale e plaude al Consigliere Tanzi; definisce il Revisore Dott. Ciotoli *"una disgrazia"* perché ha dato il parere prima della ragioneria.

Interviene la Consigliera Tribini per affermare che *"è un atto grave andare avanti con il parere contrario della ragioneria a fronte dello squilibrio finanziario"* e che *"comunque si deve pagare l'aggio alla TRE ESSE"*

Interviene l'Assessore Carnevale: *"solo sul riscosso"*; chiede di *"verificare le eventuali responsabilità per il parere tardivo"*;

Interviene il Consigliere Renzi per affermare che con queste delibere *"si incartano le uova"* e che *"è meno peggio della delibera sul PEF ma verrà annullata"*; evidenzia che pareri favorevoli condizionati non esistono per cui anche il primo parere della ragioneria era contrario; chiede il parere del Segretario.

Il Segretario generale ricorda quale deve essere il corretto iter delle proposte di deliberazione e dell'istruttoria delle stesse che deve essere completa già al momento del deposito per il Consiglio; nel caso di specie non vi è un fatto nuovo non conoscibile prima del deposito degli atti ed i dati dovevano essere trasmessi dalla TRE ESSE con largo anticipo per consentire le verifiche puntuali degli uffici, non il giorno stesso del Consiglio perché questo è irrituale e non consente al Consiglio di pronunciarsi con serenità; ritiene che anche l'integrazione del parere mai possa rimediare ad un'istruttoria eventualmente incompleta. Afferma che il primo parere era corretto perché chiudeva quella istruttoria e che si riserva di verificare perché i dati inviati dalla TRE ESSE siano arrivati con tale tempistica irrispettosa delle prerogative del Consiglio.

Tribini chiede il rinvio e si associa a quanto detto dei colleghi della minoranza.

Interviene il Sindaco per chiedere se ci sono responsabilità della Ragioneria e di accertare quanto avvenuto; chiede di approvare il regolamento con l'emendamento proposto.

Renzi ritorna sul parere negativo della ragioneria e afferma che se si vuole approvare il regolamento bisogna sapere che sicuramente sarà annullato.

Viene messa ai voti la proposta di rinvio del punto avanzata dall'opposizione.

Con voti n.3 a favore (Tribini, Renzi e Sardelli), n.9 contrari il Consiglio comunale non approva la proposta di rinvio.

Viene messa ai voti la proposta di emendamento dell'art.7 avanzata dalla maggioranza, che prevede quale data di entrata in vigore del Regolamento giorni venti dopo la pubblicazione.

Con voti n.9 a favore, n.0 contrari e n.3 astenuti (Tribini, Renzi e Sardelli si dichiarano "assenti" pur rimanendo in aula al loro posto) espressi da parte dei n.12 Consiglieri il Consiglio comunale approva la proposta di emendamento dell'art.7 della maggioranza.

Il Presidente chiede di procedere al voto della proposta e del Regolamento così come emendato.

Con voti n.9 a favore, n.0 contrari e n.3 astenuti (Tribini, Renzi e Sardelli si dichiarano "assenti" pur rimanendo in aula al loro posto) espressi da parte dei n.12 Consiglieri il Consiglio comunale approva la proposta di deliberazione come emendata.

Con successiva votazione con voti n.9 a favore n.0 contrari e n.3 astenuti (Tribini, Renzi e Sardelli si dichiarano "assenti" pur rimanendo in aula al loro posto) il Consiglio dichiara l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

per quanto concerne la regolarità tecnica, in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

“Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”.

esprime il seguente parere:

Favorevole : “con riserva di verificare dal punto di vista contabile in sede di Rendiconto 2018 l’impatto sui Residui Attivi.”

FIRMA

Data

Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Luciana Palombo



COMUNE di PONTECORVO

PROVINCIA di FROSINONE

IL REVISORE dei CONTI

Verbale n.4 Data 25/03/2019	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
--	--

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla determinazione ad oggetto : **Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**

Il Revisore,

vista la proposta di deliberazione in oggetto, sottoposta all'esame dell'organo di Controllo ai fini dell'acquisizione del parere, di cui all'art. 239, c.1, lett.b) del D.Lgs n. 267/2000;

visto lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle controversie pendenti;

visto il regolamento di contabilità;

tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, e dei vari responsabili a norma dell'art. 49 del TUEL come modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) D.L. 174/2012 come convertito con legge 213/2012;

Il Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta di Consiglio Comunale invitando l'ente a monitorare l'esito della definizione agevolata per permettere azioni correttive.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giuseppe Ciotoli





CITTÀ DI PONTECORVO

(Prov. di Frosinone)

Medaglia d'Argento al Valor Civile - Medaglia di Bronzo al Valor Militare

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
GESTIONE RISORSE UMANE

Piazza IV Novembre, 1 - Tel. 0776/76211 - Fax 0776/760201 - <http://www.comune.pontecorvo.gov.it>, e-mail pec.protocollo@pec.comune.pontecorvo.gov.it

Prot. n.

Comune di Pontecorvo

Al Segretario Generale

Avv. Michele Pagliuca

29 MAR 2019

Prot. n° 7465
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

Al Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Gianpiero Romano

Oggetto: Integrazione parere proposta delibera definizione contenzioso liti tributarie pendenti.

Ad integrazione del proprio parere di cui alla proposta di delibera in oggetto, con il quale ci si riservava la verifica dell'impatto sui residui attivi, alla luce della nota della Tre Esse Italia srl, acquisita al prot. n.7442 del 29.03.2019, con la quale la Concessionaria comunica i dati relativi alla perdita di gettito che si determinerebbe, pari ad Euro 1.783.908,10, la sottoscritta responsabile esprime il proprio parere contrario ai sensi dell'art. 49 del TUEL in quanto le somme in questione risultano già iscritte in bilancio tra i residui attivi, pertanto, la loro perdita determinerebbe un sicuro squilibrio finanziario con un disavanzo di amministrazione certo al quale non potrebbe farsi in alcun modo fronte.

Tanto si doveva.

Pontecorvo, 29.03.2019

Il Responsabile Area Finanziaria

Dott.ssa Luciana Palombo



PROPOSTA

Emendamento n. 1 alla P. OR. n. 8

"Regolamento defunizione agevolata delle controversie tributarie pendenti"

Si propone il seguente emendamento:

Modificare articolo 7, rubricato "Entrate in vigore" con le seguenti parole: "Il presente regolamento entra in vigore dopo il deposito di 20 giorni dalle sue approvazione pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente - Albo Pretore"

Luigi Neri (Gianluigi Neri)

Armando Satini

(ARMANDO SATINI)

Nadia Belli

(NADIA BELLI)

Giuseppe Romano

(GIUSEPPE ROMANO)

Guido Natoni

(GUIDO NATONI)

Martina Ruscito

(MARTINA RUSCITO)

Roberto Neri

(ROBERTO NERI)

Enrico Romano

(ENRICO ROMANO)

Gabriele Tanzi

(GABRIELE TANZI)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____

Immediatamente Esecutiva

In vigore dal _____

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 23/10/2018, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte il Comune o il suo concessionario della riscossione, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per "Comune" si intende il Comune di Pontecorvo, con sede in Piazza IV Novembre a Pontecorvo; per "Concessionario della riscossione", "Ente Concessionario" o "Concessionario" si intende la società affidataria Tre Esse Italia Srl, con sede in Via Condotto Vecchio 50 a Supino (Fr).

3. Per quanto non espressamente regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito in legge 116 del 20 dicembre 2018.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.

1. Sono definibili tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Pontecorvo o il suo Concessionario della riscossione, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il presente regolamento si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018, data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018, e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.

1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 2 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4 o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

2. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per

controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato, anche in caso di ricorso cumulativo.

5. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere presentata mediante consegna diretta presso l'ufficio protocollo del Comune di Pontecorvo, mediante spedizione con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata.

Articolo 4 – Importi dovuti per la definizione della controversia.

1. In caso di ricorso introduttivo del giudizio in primo grado notificato alla controparte entro il 24/10/2018 la controversia può essere definita con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado al 24/10/2018, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza del Comune o dell'Ente Concessionario nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e il Comune o il Concessionario, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali il Comune o il Concessionario risultino soccombenti in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune o dell'ente strumentale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018.

7. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 5 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni

dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Articolo 6 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controcorso in Cassazione che scadono tra data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018 e il 31 luglio 2019.
3. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
4. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 3, comma 4.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
f.to (Dott. Giampiero Romano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Sig. Nadia Belli)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Michele Pagliuca)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Certifico io sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione dell'addetto al servizio, copia della presente :

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune il giorno 5 APR. 2019 e rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 5 APR. 2019

L'ADDETTO AL SERVIZIO



IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva

- ex art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on - line del sito istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi.

- ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pontecorvo, li 5 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Assegnata per l'esecuzione al Capo Area FINANZIARIA

Pontecorvo, li 5 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì 5 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pagliuca